



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 43 del 6 APRILE 2011

EMANATE A SEGUITO DEL DPR 90/2010. DIRETTIVE ANCHE PER LE ALTRE AREE DELLA DIFESA?

LINEE GUIDA SME PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

Con il Notiziario n. 119 del 12 ottobre 2010, abbiamo dato notizia che, a far data da sabato 9 ottobre, era entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che reca il nuovo **"Codice dell'Ordinamento Militare"** che contiene disposizioni riguardanti più materie (la disciplina della difesa e della sicurezza militare dello Stato; la politica e l'organizzazione militare; l'organizzazione e il funzionamento del Ministero della difesa e delle Forze armate; etc. etc.). Al predetto "Codice" ha poi fatto seguito la pubblicazione del **"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare"** (DPR 15.03.2010, n. 90 pubblicato nel S.O. n. 131 della G.U. n. 140 del 18.06.2010, con successive rettifiche), composto da ben 1097 articoli complessivi articolati in nove libri.

Tra le norme contenute nel DPR 90/2010, particolarmente importanti risultano quelle che vanno dall'art. 244 all'art. 264 (Titolo IV, Sanità Militare, capo 1°) che riguardano la **"sicurezza sui luoghi di lavoro"** e che, ad ogni buon conto, alleghiamo nel loro testo integrale al presente Notiziario.

Ebbene, con circolare prot. n. 5469/2010, lo Stato Maggiore Esercito ha trasmesso agli Enti, Distaccamenti e Reparti della Forza Armata la **"Direttiva"**, copia della quale alleghiamo al presente Notiziario, con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei Comandanti-datori di lavoro, messa a punto dalla Forza Armata a seguito dell'entrata in vigore del sopra richiamato DPR n. 90 e che, *"oltre a rinviare ai principali riferimenti normativi in materia, disciplina: l'individuazione dei Comandanti cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro" e "la figure professionali connesse con la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Per quanto attiene alla prima questione, l'individuazione dei Comandanti-datori di lavoro, la Direttiva di SME, dopo avere richiamato le prerogative individuate dal DPR 90/2010 e la necessaria connotazione di "Comandante di Corpo", individua le figure del "datore di lavoro" sia per l'"Organizzazione centrale" sia per l'"Organizzazione intermedia e periferica" ("i Comandanti di corpo titolari di Enti, Distaccamenti e Reparti"), precisando che *"laddove convivano più Comandanti nella medesima infrastruttura... può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli Organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro"* che naturalmente sono i titolari degli Organismi interessati.

Nella seconda parte, la Direttiva di SME richiama le figure professionali dei vari livelli (*"Dirigente"; "preposto"; "RSPP"; "RLS" e "medico competente"*), tutte facenti capo al sistema legato alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, richiamando le caratteristiche peculiari di ciascuna figura e i relativi riferimenti normativi contenuti nel DPR 90/2010.

Questi, in sintesi, i contenuti della Direttiva dello SME, che peraltro non è stata partecipata alle OO.SS. nazionali, secondo un'antica consuetudine che non ci stancheremo mai di denunciare, quasi sempre da soli. **Non siamo però a conoscenza di iniziative analoghe assunte dagli altri Organi di Vertice delle FF.AA. e da quelli di altre aree (Segredifesa; Giustizia Militare; etc.), e per questo motivo abbiamo ritenuto di intervenire presso il Gabinetto della Difesa con la nota che alleghiamo al presente Notiziario.**

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

Prot. n. 042CND

Roma 6 aprile 2011

Oggetto: Direttive in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

A **GABINETTO DEL MINISTRO**
c.a. Capo di Gabinetto
(Trasmissione fax al n. 06. 47352406)

e, p.c.:

on. **GIUSEPPE COSSIGA**
Sottosegretario di Stato alla Difesa
(trasmissione fax al n. 06. 36803842)

^^^^^^^^^^^^

A seguito dell'entrata in vigore del DPR 15.03.2010, n. 90, con riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo IV, Sanità Militare, Capo 1° che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro (artt. da 244 a 264), lo Stato Maggiore Esercito ha emanato una specifica Direttiva (prot. n. 5469/2010) con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro". Detta Direttiva, per quanto ci risulta, non è stata partecipata alle OO.SS. nazionali, pur essendo la materia oggetto di relazione sindacale (art. 6 CCNL 1998-2001).

Ciò premesso, la scrivente O.S. fa presente di non essere a conoscenza di analoghe Direttive emanate, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 90/2010, dagli altri SS.MM. di Forza Armata o da altri Organi di Vertice della Difesa per l'area di rispettiva competenza.

Per quanto sopra, in considerazione dell'estrema rilevanza della questione e tenuto anche conto di quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti, di 1° e 2° livello, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, si chiede a codesto Gabinetto di intervenire presso gli Organi di Vertice della Difesa affinché venga sollecitamente inviata alle OO.SS. nazionali copia delle Direttive o comunque delle disposizioni emanate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'entrata in vigore del DPR 90/2010, e che la stessa informazione sia puntualmente assicurata per il futuro.

Si ringrazia per l'attenzione e si resta in attesa di riscontro.

IL COORDINATORE GENERALE
f.to Giancarlo PITTELLI



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Prot. n. 5469 Cod.id. 152 Ind.cl. 12

00187 Roma,

Allegati: 1

Annessi: 1

OGGETTO: Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro" ai fini dell'applicazione della normativa prevenzionale.

A ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

^^

1. Si invia, in annesso, la Direttiva con la quale sono state definite le linee guida per l'individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro".
2. La presente Direttiva è stata elaborata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e, oltre a rimandare ai principali riferimenti normativi in materia, disciplina:
 - l'individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro";
 - le figure professionali connesse con "la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. I contenuti della presente Direttiva dovranno essere diramati sino ai minimi livelli ordinativi ed oggetto di un'efficace azione comunicativa da parte dei Comandanti a tutti i livelli.
4. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile al riguardo.

MINISTERO DELLA DIFESA
REGREDIFESA
I_D_GSGDNA_0085249_29-12-2010



d'ordine
IL SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO
(Gen. C.A. Domenico ROSSI)

COMANDANTI A CUI È ATTRIBUITA LA FUNZIONE E LA RESPONSABILITÀ DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PREVENZIONALE

1. SCOPO

Il presente documento definisce le linee guida per l'individuazione dei Comandanti a cui è attribuita la funzione e la responsabilità di "datore di lavoro" in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in ambito Forza Armata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 246 comma 6 del D.P.R. 90/2010.

2. FIGURA DEL DATORE DI LAVORO

- a. I disposti normativi emanati con il recente D.P.R. 90/2010 individuano le prerogative in capo al "datore di lavoro", che si caratterizzano per:
- titolarità di un Comando, Ente, Distaccamento, Ufficio;
 - autonomia gestionale;
 - autonomi poteri decisionali e di spesa;
 - competenze nel disciplinare l'organizzazione del lavoro;
 - piena autonomia nell'effettuare la valutazione dei rischi.
- b. Pertanto, salvo eccezionali situazioni locali che saranno disciplinate con provvedimenti specifici, sono "datori di lavoro", in ambito Forza Armata, i Comandanti di Corpo individuati ai sensi dell'art. 726 del D.P.R. 90/2010, inequivocabilmente indicati nelle Tabelle Organiche di tutti gli E/D/R di Forza Armata.

In particolare, sono "datori di lavoro" i seguenti Comandanti di Corpo:

- nell'ORGANIZZAZIONE CENTRALE:
 - il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, per il personale dello Stato Maggiore dell'Esercito e di quello collocato alle dirette dipendenze del Capo di SME;
 - i Comandanti dei "Vertici d'Area", per il personale inserito nei Comandi/Ispettorati;
 - il Comandante della Regione Militare Centro - Comando Militare della Capitale, per il personale in forza al Comando;
 - il Comandante del CE.SI.VA., per il personale in forza al Centro;
 - il Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa EI, per il personale in forza all'organismo;
 - il Capo Ufficio per il Coordinamento dei Servizi Vigilanza d'Area, per il personale in forza all'Ufficio.
 - nell'ORGANIZZAZIONE INTERMEDIA E PERIFERICA: i Comandanti di Corpo titolari di Enti, Distaccamenti, Reparti, per tutto il personale in forza ai rispettivi organismi.
- c. Ove più Comandanti di Corpo "convivano" nella medesima infrastruttura, si rimanda a quanto previsto all'art. 249, comma 4 del D.P.R. 90/2010, il quale stabilisce che nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E FIGURE PROFESSIONALI

I principali riferimenti normativi che riguardano – in via generale – la materia in oggetto, sono riportati in appendice alla presente circolare.

RIFERIMENTI NORMATIVI A CARATTERE GENERALE

- a. I principali riferimenti normativi che riguardano – in **via generale** – la materia in oggetto, sono contenuti nel:
- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - **D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90** "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246".
- b. Nello **specifico**, i suddetti disposti normativi individuano la figura di "**datore di lavoro**":
- **Art. 2 del D.Lgs. 81/2008**, definisce le caratteristiche generali della figura professionale di "**datore di lavoro**", delineandola come il soggetto che ha la responsabilità dell'**organizzazione** in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**.
 - **Art. 246 del D.P.R. 90/2010**, stabilisce che, in ambito **Amministrazione Difesa**, le **funzioni di datore di lavoro fanno capo ai titolari di Comandi, Etti, Distaccamenti, Uffici** che, **ancorché non** aventi qualifica dirigenziale, abbiano autonomia **gestionale** e siano **dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa**. Inoltre, assolvono le funzioni di datore di lavoro, **limitatamente al personale** dipendente, anche i **dirigenti e funzionari** che, **ancorché non** siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l'**organizzazione** del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la **valutazione dei rischi**.

i. RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE FIGURE PROFESSIONALI

Le seguenti definizioni si riferiscono alle figure professionali che, oltre al "**datore di lavoro**", sono **interessate** ai vari livelli per "la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" **nell'ambito** di ciascun E/D/R. Tali figure non determinano alcuna **ulteriore struttura** organizzativa omogenea, **ma** sono riferibili a **personale** già **organicamente** inquadrato negli E/D/R. L'elenco comprende:

- a. "**dirigente**" (**Art. 247 del D.P.R. 90/2010**): **lavoratore** militare o civile che, **ancorché non** dotato di qualifica dirigenziale, sia responsabile di **unità organizzative dell'Amministrazione** della difesa e, in tale veste, attua le direttive del **datore di lavoro** organizzando l'**attività lavorativa** e vigilando su di essa;
- b. "**preposto**" (**Art. 247 del D.P.R. 90/2010**): **lavoratore** militare o civile cui **fanno capo** doveri di **sovrintendere e sorvegliare** direttamente le **attività lavorative del personale dipendente**, e **garantisce** l'attuazione **delle** direttive **ricevute**, controllandone la corretta **esecuzione** ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- c. "**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**" (**Art. 249 del D.P.R. 90/2010**): **persona** in possesso **delle** capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 designata dal **datore di lavoro**, a cui risponde per **coordinare** il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d. "**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**"^P (**Art. 250 del D.P.R. 90/2010**): tale incarico può essere ricoperto da **personale militare o civile** in **possesso** di adeguata abilitazione di **sicurezza**. In particolare:
- i **rappresentanti dei lavoratori militari**, cui competono le **attribuzioni previste nel D.Lgs. 81/2008**, sono designati dal datore di lavoro su proposta degli organi della rappresentanza militare. **Nell'ambito** di ciascuna **organizzazione antinfortunistica** **è** previsto un rappresentante per una **forza organica** fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000 militari, **tre oltre** mille dipendenti militari. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari, **la cui** designazione non può essere rifiutata, ha durata **triennale e viene** trascritto nella documentazione matricolare dell'**interessato**. Tale incarico non è previsto da Tabella Organica in quanto **la nomina**, come detto, spetta al **Comandante di Corpo (datore di lavoro)**.
 - i **rappresentante dei lavoratori civili**, sono designati secondo le **modalità previste dagli artt. 47 e seguenti del D.Lgs. 81/2008**, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali **tra le**

organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni per il pubblico impiego. In particolare, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, tale figura è di norma designata dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con più di 15 lavoratori è designata dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali dell'unità produttiva. Inoltre, il numero minimo dei rappresentanti in argomento è il seguente: uno, nelle unità produttive sino a 200 lavoratori civili, tre in quelle da 201 a 1000 lavoratori civili, sei in tutte le altre oltre 1000 lavoratori. Le loro attribuzioni sono disciplinate all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.

I rappresentanti dei lavoratori, sia militari che civili, qualora ritengano inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, possono far ricorso all'autorità gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.

- e "medico competente" (Art. 257 del D.P.R. 90/2010): nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'art. 253 (definisce le attività ed i luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari), le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 38, comma I, del D.Lgs. 81/2008.

Si specifica che le suddette figure sono disciplinate solo ai fini della "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" non configurandosi, pertanto, quali incarichi.

¹ Specializzazione in medicina & lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; o in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e in igiene del lavoro o in clinica del lavoro; autorizzazioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. 277/91; specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale; con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle F.A. (omissis), svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno 4 anni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010 , n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)
(GU n. 140 del 18-6-2010 - Suppl. Ordinario n.131)

STRALCIO

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 246

Individuazione del datore di lavoro

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai **titolari di enti e distaccamenti** che, ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i **dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa** che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero' competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.
3. La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai **dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale** che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono pero' responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita'. **Per le unita' navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto**, la suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.
4. Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del **datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante**, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.
5. **Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali** presenti sul territorio nazionale, il

comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro.

6. **Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonche' il Segretario generale della difesa per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.**
7. Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresì attribuite alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 247 Individuazione dei dirigenti e preposti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nell'Amministrazione della difesa, a fini di prevenzione, si intende per:
 - a) «**dirigente**»: il lavoratore militare o civile che, ancorche' non dotato di qualifica dirigenziale, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali attribuiti e in relazione all'effettivo elevato livello di autonomia, sia responsabile di unita' organizzative con rilevanza interna o esterna dell'Amministrazione della difesa e, in tale veste, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
 - b) «**preposto**»: il lavoratore militare o civile cui, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, fanno capo doveri di sovrintendere e sorvegliare direttamente le attivita' lavorative del personale dipendente, con cui intercorre un rapporto d'impiego immediato, anche temporaneo, e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 248 Comunicazioni, denunce e segnalazioni

1. **e comunicazioni o segnalazioni** all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di dati o informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale militare

dell'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai commi da 2 a 4, **sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate alla Direzione generale della Sanita' militare**, secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La Direzione generale della Sanita' militare comunica all'INAIL e all'IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del personale militare; i predetti dati sono:

- a) adeguatamente aggregati e resi coerenti con le esigenze di elaborazione dei predetti Enti assicuratori;
- b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
- c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.

2. **L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analogha comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'articolo 252. **L'organismo di cui all'articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.
3. Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli **obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro** o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate anche alla Direzione generale della Sanita' militare, secondo le medesime procedure di cui al comma 1.
4. **L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni**, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analogha **comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza** di cui agli articoli 260 e seguenti.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 249

Servizio di prevenzione e protezione

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, **il servizio di prevenzione e protezione** di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, **e' costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa**, in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonche' di adeguata abilitazione di sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.

3. Nelle attività operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attività'.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **nelle realtà comprensoriali ove insistono più organismi dell'Amministrazione della difesa**, ferme restando le responsabilità di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, **può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione**, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo più organismi dislocati anche oltre l'ambito comunale.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 250

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i **rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza** che i **rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza** della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono **eletti o designati** secondo le modalità previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.
3. I **rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza** sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, libro IV, titolo IX, capo I, sezione I). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica è previsto **un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari**.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non è in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo IX, capo III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX, capo I.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attività connesse al mandato sono svolte per servizio.

L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.

7. **L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni.** Il militare non puo' rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
- a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria;
 - b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza;
 - c) perdita di uno o piu' requisiti per la designazione;
 - d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.
8. **I rappresentanti, militari o civili,** dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, **gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo** possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, **l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso,** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, **si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.**

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 251

Formazione, informazione e addestramento

1. Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unita' organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una **informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati** in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il Segretario generale della difesa, d'intesa con gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali competenti per la materia, svolge **azione di indirizzo sulla formazione** di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.
3. L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprendera' **seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.**

4. **L'attività formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze**, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili**, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo **programmi didattici**, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresì rivolti **ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate**.
5. Le attività formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito **attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati**. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono **sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

**TITOLO IV
SANITA' MILITARE**

**CAPO I
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 252

Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, **istituiscono apposite strutture ordinarie cui compete il coordinamento centrale delle attività** finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.
2. All'interno delle strutture ordinarie di cui al comma 1 **sono costituite distinte unità organizzative** concernenti, rispettivamente, le attività di **prevenzione**, di cui al comma 3, e quelle di **vigilanza**, di cui all'articolo 259 e seguenti.
3. Le unità organizzative di prevenzione:
- forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
 - promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale;
 - definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base;
 - forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa.
4. **L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa**, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), **coordina le strutture di vertice delle Forze armate** di cui al comma 1.

**TITOLO IV
SANITA' MILITARE**

**CAPO I
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 253

Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

1. **Le attività lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa** dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e **che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge** in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrità dell'ambiente.
2. **Le attività dell'Amministrazione della difesa**, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonché le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attività, comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, **sono disciplinate**, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, **dalle particolari norme di tutela tecnico-militare** per la sicurezza e la salute del personale impiegato.
3. **Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale si intendono, fra l'altro:**
 - a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi di standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari dei Paesi aderenti alla NATO o ad altre organizzazioni internazionali ovvero quelle emanate dalla competente autorità militare nazionale sull'impiego dello strumento militare nazionale, quali le pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative;
 - b) il mandato formulato da una organizzazione internazionale, quali ONU, UE, OSCE, NATO e le procedure tecnico-operative emanate dai comandanti di Forze nazionali o multinazionali per l'esecuzione dei compiti previsti dal mandato;
 - c) le procedure d'azione individuate dai comandanti, a qualsiasi livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni a loro demandati per le funzioni istituzionali di loro competenza o per ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei compiti concernenti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero il contrasto alla criminalità;
 - d) gli speciali capitolati d'opera e le disposizioni tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti operativi, concernenti le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di custodia, mantenimento e impiego di infrastrutture e apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi di difesa passiva, equipaggiamenti speciali, armi, sistemi d'arma, materiali di armamento, munizioni, installazioni di sicurezza, attrezzature di protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali, aerei e terrestri delle Forze armate e del Corpo delle capitanerie di porto.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
 - a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attività condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarità organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attività nonché dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attività condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice.
 - b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle dell'Arma dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso, l'evacuazione dei preindicati ambienti detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta di protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute, arrestate, fermate o comunque trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui sono ristrette e ogni altro

luogo di riunione chiuso o esposto a immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le suddette persone, e i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti di caserma;

- c) negli immobili e nelle aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonché nelle strutture e aree in uso, ancorché temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalità e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, deve essere verificata periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa passiva, delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la difesa e la vigilanza preventiva. In ogni caso, devono essere comunque assicurati idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o altro evento calamitoso;
- d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, si applicano le speciali norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, e successive modifiche o integrazioni, nonché le altre specifiche disposizioni vigenti in materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa.
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonché il Segretario generale della difesa, **ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.**
6. Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.
7. **L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere**, con la costante sorveglianza, **l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto**, e a tal fine esonerativo da responsabilità, **con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure**, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza è particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.
8. Salvo quanto previsto al comma 7, gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle **sanzioni amministrative** previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, **fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave** a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del titolo III del libro III.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 254

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalità e della

disponibilita' di strutture idonee allo scopo, **provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili**, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, **a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni** riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti.

2. Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono **appositi albi** relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.
3. In caso di indisponibilita' del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di **personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa**, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli **interventi strutturali e di manutenzione** necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, **si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.** Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 255 Valutazione dei rischi

1. **Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, **la responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale** che provvedono **all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera** dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.
2. **I dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale** che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento, **devono comunicare ai datori di lavoro destinatari** dei beni, mezzi e materiali di cui al medesimo comma 1, **affinche' ne tengano conto nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento** previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti:
 - a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei materiali e loro componenti;
 - b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali;
 - c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare nell'utilizzo dei citati beni, mezzi e materiali, al fine di eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute, avuto riguardo alla natura e alla priorita' degli obiettivi istituzionali da raggiungere.

3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono già preordinate anche alla **prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato**, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e' segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivita' espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresì, delle **particolari esigenze individuate** ai sensi dell'articolo 245 e **delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate** ai sensi dell' articolo 253.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 256

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. **Per i contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**, al fine di tutela delle informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione nell'interesse della sicurezza nazionale ovvero per evitare pregiudizio alla funzionalita' dello strumento militare e ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa, si applicano i seguenti criteri:
 - a) nella predisposizione delle gare di appalto o somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze fra le attivita' dell'Amministrazione della difesa e quelle delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione;
 - b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle attivita' svolte dall'Amministrazione della difesa con quelle svolte dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato, contestualmente all'inizio delle attivita' dell'appalto e previa verifica delle effettive interferenze, dal datore di lavoro committente ovvero, se diverso da questi, dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture, se si tratta di appalti aggiudicati dagli enti centrali dell'Amministrazione della difesa o da enti periferici per i comandi dipendenti. All'attivita' di cui al precedente periodo collabora anche il datore di lavoro appaltatore.
2. Il **documento di valutazione dei rischi interferenziali**, sottoscritto dai datori di lavoro committente e appaltatore, se contiene inevitabili informazioni di cui e' ritenuta vietata la divulgazione:
 - a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o somministrazione, ma **e' custodito**, con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne e' data menzione nel contratto stesso. Le misure prevenzionistiche occorrenti a seguito della valutazione dei rischi da interferenze sono immediatamente attuate dai datori di lavoro committente e appaltatore e comunque portate a conoscenza dei lavoratori interessati;
 - b) **puo' essere visionato**, senza estrazione di copia, oltre che dal personale dell'Amministrazione della difesa a cio' autorizzato, ivi compresi i rappresentanti militari e civili dei lavoratori per la sicurezza, esclusivamente dal datore di lavoro appaltatore, dal

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di quest'ultimo, nella parte di loro stretto interesse. In ogni caso, il predetto personale ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni concernenti i luoghi e le attività dell'Amministrazione della difesa di cui venga comunque a conoscenza in relazione a quanto precede.

3. **Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici** per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.
4. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245.**

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 257 Funzioni di medico competente

1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 253, **le funzioni di medico competente** sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli **ufficiali medici**, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, è riconosciuto con **provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.**
3. La Direzione generale della sanità militare istituisce un **apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa**, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.
4. **Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente**, la Direzione generale della sanità militare, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, può attivare apposite convenzioni con le università italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualità di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attività teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
5. **Se il datore di lavoro non ha disponibilità alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1**, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. In **deroga** a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere c) e l) del decreto legislativo n. 81 del 2008, **l'ufficiale medico che assolve le funzioni di medico competente**, di cui al comma 1, ovvero il medico di cui al comma 5:
- custodisce le cartelle sanitarie e di rischio** di cui alla lettera c) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 2008, esclusivamente, presso il luogo di custodia individuato dal datore di lavoro, con l'adozione delle misure necessarie a salvaguardare la riservatezza dei dati in esse contenuti;
 - se l'organizzazione antinfortunistica di riferimento comprende reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale, visita gli ambienti di lavoro a cadenza** che stabilisce, d'intesa con il datore di lavoro, in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere annotata nel documento di valutazione dei rischi.
7. **Nelle realtà comprensoriali, ove insistono più organismi dell'amministrazione della difesa**, ancorché appartenenti a differenti aree funzionali, **può essere nominato un unico ufficiale medico competente**, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, può essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo più reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.
8. **Le visite e gli accertamenti sanitari** finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate**, ai sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.
9. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori dell'Amministrazione della difesa, **la Direzione generale della sanità militare:**
- effettua **attività di studio e ricerca** in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
 - fornisce **consulenza e indirizzi generali** in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
 - definisce eventuali **procedure per la valutazione dei rischi per la salute** elaborando, altresì, **protocolli standardizzati per la sorveglianza sanitaria** dei lavoratori militari e civili dell'amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 258

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

- Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL)** di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza** di cui all'articolo 260; **le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alla Direzione generale della sanità militare**, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, e dal Segretariato generale della difesa, per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale
- La Direzione generale della sanità militare provvede:

- a) alla raccolta dei dati e all'esame degli stessi;
- b) alla loro comunicazione all'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 259

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

1. Ai fini **dell'attivit  di vigilanza** di cui all'articolo 260, **si intendono per aree riservate**, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonch  le attivita' in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l'altro:
 - a) l'impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all'estero;
 - b) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalit  dell'intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;
 - c) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l'efficienza dello strumento militare per le quali, nell'interesse della sicurezza nazionale, e' ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;
 - d) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorch  temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalit  e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto;
 - e) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all'accesso, a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all'articolo 233 del codice, nonch  le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;
 - g) l'impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unit  navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.
2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonch  le strutture e aree in uso, ancorch  temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalit  e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o pi  luoghi di lavoro di cui al comma 1, **assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.**

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 260

Istituzione dei servizi di vigilanza

1. **La vigilanza sul rispetto delle norme di legge** nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 259 **e' effettuata**, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, **dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa** individuato secondo i criteri recati dal presente regolamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, **sono istituiti appositi servizi di vigilanza** che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.
3. Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la competenza di **vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva** prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale** dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.
4. **Avverso i giudizi del medico competente**, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa **puo' presentare ricorso alla commissione medico-legale**, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale della sanità militare.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 261

Organizzazione dei servizi di vigilanza

1. **L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito dell'ufficio del Segretariato generale della difesa** individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, **svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretario generale della difesa**, sentito lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, **con l'eventuale supporto tecnico-operativo** degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto **ovvero** degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.
2. **I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale**, possono avere **un'organizzazione centrale o periferica**. In quest'ultimo caso essi sono **coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area** costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252.
3. **L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza** in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorità di vertice che ne definiscono, altresì, la composizione e le modalità di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facoltà del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.

**TITOLO IV
SANITA' MILITARE**

**CAPO I
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 262
Funzioni dei servizi di vigilanza**

1. **L'unita' organizzativa centrale di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa:**
 - a) coordina le attivita' attinenti a piu' servizi di vigilanza, cui fornisce consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati anche esterni all'Amministrazione della difesa;
 - b) fornisce indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate;
 - c) promuove la qualificazione e l'aggiornamento del personale incaricato della vigilanza, nell'ambito della pianificazione delle attivita' formative;
 - d) definisce le procedure standardizzate ed eventualmente elabora la modulistica di base.

2. **Le unita' organizzative di vigilanza d'area:**
 - a) mantengono i contatti con l'ufficio di vigilanza presso il Segretariato generale della difesa;
 - b) predispongono i decreti di nomina del personale dei servizi di vigilanza, da sottoporre alla firma del Segretario generale, per quanto attiene i servizi istituiti nell'ambito delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, ovvero al Capo di stato maggiore della difesa o ai Capi di stato maggiore di Forza armata o Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, per i servizi istituiti nell'ambito dell'area tecnico-operativa;
 - c) comunicano all'ufficio vigilanza presso il Segretariato generale della difesa i nominativi del personale incaricato del servizio di vigilanza, trasmettendo i relativi decreti di nomina;
 - d) programmano le ispezioni da effettuare, anche ove sono costituiti servizi di vigilanza periferici;
 - e) forniscono consulenza ai servizi di vigilanza periferici, ove costituiti.

3. **Il servizio di vigilanza ha il compito** di accertare nei luoghi di lavoro e nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 259, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, come individuate ai sensi del presente regolamento:
 - a) **l'effettivo stato di tutela dei lavoratori** attraverso la verifica della conformita' delle procedure e degli ambienti di lavoro, nonche' delle attrezzature utilizzate, alle norme legislative, regolamentari e di buona tecnica e alle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, come individuate ai sensi del presente regolamento;
 - b) **il rispetto degli adempimenti formali, organizzativi, formativi e informativi** previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e dalla presente sezione.

4. Il servizio di vigilanza, inoltre, **riferisce alla competente autorita' giudiziaria**, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria.

5. Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, **puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa**, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.

6. **In deroga** a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, **l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa**, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, **sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento**, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 263

Personale addetto ai servizi di vigilanza

1. **Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa** in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c).
2. Il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti **requisiti minimi**:
 - a) diploma di secondo grado;
 - b) ufficiale, sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo o equipollente o personale civile della terza area ovvero dell'area seconda con profilo tecnico, di fascia retributiva non inferiore a .B3., in relazione alle esigenze organiche e funzionali di ogni Forza armata e degli organismi di vertice dell'area tecnico-operativa e delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale dell'Amministrazione della difesa;
 - c) possibilita' di assicurare una adeguata permanenza nell'incarico, fatte comunque salve le preminenti esigenze della Forza armata, anche successivamente intervenute;
 - d) non essere soggetto a obblighi di comando, imbarco o simili per i 2 anni successivi alla nomina;
 - e) non essere stato designato dalle competenti direzioni generali del Ministero della difesa per l'effettuazione di verifiche, omologazioni e collaudi di impianti tecnologici;
 - f) aver superato lo specifico percorso formativo necessario per l'impiego nel settore, definito dal Segretario generale della difesa, d'intesa con lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata e Comando generale dell'Arma dei carabinieri. Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto si prescinde, ai fini dell'impiego nei servizi di vigilanza, dalla previa frequenza del citato percorso formativo;
 - g) non aver riportato condanne penali o sanzioni disciplinari di stato;
 - h) non essere sottoposto a procedimento penale;
 - i) non trovarsi in stato di carcerazione preventiva, di sospensione dall'impiego o di aspettativa per qualunque motivo;
 - l) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi del «rimprovero» negli ultimi due anni;
 - m) essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza;
 - n) non avere altri impedimenti a conseguire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. **Il personale dei servizi di vigilanza non puo' rifiutare lo specifico incarico**. Tuttavia, quest'ultimo puo' essere revocato, in qualsiasi momento, con determinazione delle autorità di vertice di cui all'articolo 262, comma 2, lettera b), per una delle seguenti cause:
 - a) perdita di uno o piu' requisiti per la nomina;
 - b) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria o ad altra area funzionale;
 - c) trasferimento ad altra sede o incarico;
 - d) accertata negligenza nell'attività ispettiva o se si rende necessario per ragioni di opportunità o di incompatibilità con altre funzioni svolte dall'interessato.
4. **Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria**, ai sensi

dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.

5. **Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza** ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

TITOLO IV SANITA' MILITARE

CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 264

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

1. All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le **eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno**, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

